



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza prot. n. 15543 del 02/09/2020 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla sig.ra **Antonella MANDAGLIO**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

VISTA l'Attestazione n. 71777 rilasciata in data 02/03/2020 dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessata "il diritto all'insegnamento nell'ambito Economia";

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato N. 07053/2020 pubblicata in data 16 novembre 2020, in merito ai percorsi professionalizzanti svolti dagli italiani in Romania, che dispone da parte di questo Ministero la comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno degli interessati e quello italiano, prescindendo dai riferimenti alla Direttiva 2013/55/UE all'interno dell'attestazione di competenza professionale, al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori;

VISTA la giurisprudenza ormai consolidata dalle successive numerose sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che statuiscono il medesimo confronto;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla “durata complessiva” rispetto all’ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata, né l’effettiva realizzazione del tirocinio svolto in presenza, così come, nel suo complesso, la partecipazione a “formazioni continue a tempo pieno”, tale che i contenuti del percorso professionalizzante utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente al percorso accademico italiano;

VERIFICATA, pertanto, l’insovrapposibilità dei percorsi italiano e rumeno ed il conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all’esito dei percorsi previsti dall’ordinamento vigente in Italia;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n.511 del 24/02/2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la comunicazione pervenuta a questo Ministero in data 14/07/2023 attraverso l’apposita piattaforma, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha fatto riconoscere l’esito favorevole della misura compensativa svolta dall’interessata per gli insegnamenti in argomento;

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale: a) diploma di istruzione post secondario:

a) Laurea Magistrale in “Economia Aziendale”, conseguita presso l’Università della Calabria, Rende (CS) (Italia), in data 25/07/2016;

b) titolo professionalizzante: *Program de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II* 2018/2019 e 2019/2020 - rilasciati rispettivamente con n. 786 del 12 settembre 2019 e con n. 875 del 12 febbraio 2020 presso l’Università “DIMITRIE CANTEMIR” di Tirgu Mures (Romania),

posseduto dalla cittadina italiana **Antonella MANDAGLIO**, nata a Vibo Valentia (ITALIA) il 15/03/1989 è titolo che permette l’esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di secondo grado per la classe di concorso:

A-45 – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabrizio Manca

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art.15 del D.P.R. 642 del 1972.